

PIANO "WELFARE" - PREMIO AZIENDALE 2016
Riguardante il Personale di UBI BANCA S.P.A proveniente dalla ex Banca Regionale Europea S.p.a.

Il giorno 21 novembre 2017, in Bergamo

Tra

UBI Banca Spa

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali

FABI
FIRST CISL
FISAC CGIL
UILCA
UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che:

- a) in considerazione del contributo prestato dal Personale nel corso dell'anno 2016 nell'ambito dei processi di riorganizzazione finalizzati al miglioramento della competitività e produttività aziendale e realizzati pur nell'attuale fase di generale debolezza dei mercati e del settore creditizio, le Parti intendono ricercare le più opportune forme di riconoscimento dell'anzidetto contributo;
- b) il riconoscimento di cui sopra sarà attivato - a favore, in linea generale, del Personale delle Aziende del Gruppo UBI alla data del 31.12.2016, e quindi nello specifico a favore del Personale proveniente dalla ex Banca Regionale Europea - ove venga positivamente verificato che si siano confermati in un periodo congruo, incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità di cui al Decreto Interministeriale del 25.3.2016, secondo le modalità e i criteri definiti nel presente Accordo;
- c) ai fini di cui sopra, le Parti intendono altresì confermare la possibilità di attivare, anche con riferimento all'anno 2016 un Piano "Welfare" per tutto il Personale interessato, al fine di consentire la massima valorizzazione del premio per il lavoratore;
- d) la legge 28.12.2015 n. 208, il successivo Decreto Interministeriale attuativo del 25.3.2016 e la legge 11.12.2016, n. 232, hanno previsto l'applicazione a titolo di "premi di produttività" di un particolare regime fiscale di favore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni stesse;
- e) le Parti ritengono opportuno disciplinare la materia in questione mediante il presente Accordo in applicazione delle previsioni di cui all'art. 48 del CCNL 31.3.2015, nonché di quanto previsto in materia dall'art. 3.18 del Protocollo di Intesa sindacale del Gruppo UBI del 11.12.2016 (relativo al P.I. 2019/2020, comprensivo della fusione per incorporazione in UBI Banca delle Banche Rete) che ha definito quanto segue: *"il Premio aziendale relativo all'esercizio 2016, ove spettante, verrà definito mediante apposito accordo sindacale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali competenti in ragione della Banca di provenienza, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2016 dalla singola Azienda incorporata, con riconoscimento al Dipendente di un importo distinto in funzione dell'appartenenza aziendale dello stesso alla data del 31.12.2016 o, nel caso di Banca Regionale Europea e Banca Popolare Commercio Industria, alla data del 20.11.2016"* .

UBI BANCA

FABI

FIRST CISL

UILCA

FISAC CGIL
Hambour

UBI BANCA
FABI
FIRST CISL
UILCA

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo riguarda il Personale proveniente dalla ex Banca Regionale Europea a condizione che sia dipendente di una delle Aziende del Gruppo UBI alla data del presente accordo.

Art. 2

Premio Aziendale 2016

1. Il "Premio Aziendale" - che realizza ad ogni effetto nel Gruppo UBI il "premio di produttività" di cui alle norme di legge, anche con riguardo al punto d) delle premesse - viene riconosciuto a tutti i dipendenti destinatari del presente accordo sotto forma di "Piano Welfare", fatte salve le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 3

Indicatore

1. L'incremento di produttività, redditività, efficienza, qualità di cui al punto b) delle premesse verrà verificato avendo a riferimento il seguente indicatore di Gruppo UBI ("stand alone"):
 - Indice di Customer Satisfaction (UBIndex);per il quale - essendo già stato riscontrato il valore relativo al 31.12.2016 in miglioramento rispetto all'analogo valore del 31.12.2015 - dovrà essere soddisfatta la condizione che lo stesso indicatore, con riferimento alla data del 31.10.2017, si confermi in miglioramento rispetto a quanto rilevato al 31.12.2015, e comunque superiore all'analogo indicatore rilevato a livello di sistema creditizio.
2. Le Parti si danno atto che il valore dell'anzidetto indicatore sarà noto e disponibile nel mese di novembre, indicativamente entro il giorno 30 dello stesso mese.
3. L'applicazione di tutte le disposizioni di cui al presente Accordo è subordinata alla verifica di cui sopra.

Art. 4

Piano "Welfare"

1. Il valore determinato dal successivo articolo 7 sarà disponibile per i dipendenti interessati mediante apposita piattaforma informatica.
2. I dipendenti dovranno optare per una delle forme di "Welfare" sinteticamente indicate a titolo esemplificativo nella tabella riportata in calce al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5. Tali somme e valori non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati ai commi 2, 3 (ultimo periodo) e 4 dell'art. 51 del TUIR (DPR 917/1986).
3. I dipendenti dovranno esprimere entro il 30.6.2018 la loro scelta circa la destinazione del valore attribuito di cui al comma precedente, termine decorso il quale l'eventuale valore residuo verrà versato entro il mese di agosto 2018 al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento del dipendente interessato.
4. Fermi restando i limiti temporali di cui al comma precedente:
 - per le prestazioni assoggettate a rimborso riferite all'anno 2017 (pagamenti effettuati dal dipendente nell'anno 2017), la relativa documentazione dovrà essere prodotta dal 15 gennaio 2018 ed entro il 30 giugno 2018;
 - per le prestazioni assoggettate a rimborso riferite all'anno 2018 (pagamenti effettuati dal dipendente nell'anno 2018), la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro il 30 giugno 2018;
 - la scelta dei beni/servizi mediante "convenzionamento" di cui alla tabella in calce al presente articolo, dovrà invece avvenire entro il 30.6.2018, con possibilità di utilizzo concreto degli stessi non oltre il 31.12.2018.

UNISIA

FABI

FIRIT CISA

UILCA

FISAC CIL
Banca

Piano Welfare - sintesi esemplificativa

Somme rimborsabili al Dipendente per spese sostenute per i familiari di cui all'art. 12 del DPR 917/1986	rette, tasse, iscrizioni asili/scuole/università, comprese le mense scolastiche campus estivi/invernali testi scolastici/universitari ludoteche assistenza anziani o non autosufficienti servizi alla persona (baby sitter, badante)
Somme attribuite al Dipendente per spese sostenute per sé o per i familiari di cui all'art. 12 del DPR 917/1986 mediante "convezionamento" (Welfare/tempo libero e cultura)	viaggi personalizzati pacchetti viaggio e cofanetti/centri benessere abbonamenti a strutture sportive (palestre, piscine, circoli di tennis) ingressi a cinema, musei - editoria corsi di formazione (lingua, cucina, fotografia) servizi per la casa (riparazione, collaboratori domestici)
Contributo al Fondo Pensione complementare	
Buono Spesa (carburanti, alimentari, tecnologia, abbigliamento) - Euro 230 *	

* se non già utilizzato per altre iniziative

Art. 5

Erogazione in forma cash - imposta sostitutiva

1. I dipendenti con imponibile fiscale annuo riferito al reddito da lavoro dipendente dell'anno 2016 non superiore ad euro 80.000, potranno richiedere l'erogazione del Premio Aziendale in forma "cash", nei limiti degli importi definiti al successivo art. 7, in sostituzione in tutto o in parte (in quest'ultimo caso nella misura fissa di cui alla tabella dell'art.7) dei valori stabiliti per il Piano Welfare.
2. Tali erogazioni beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di legge citate in premessa.

Art. 6

Criteri di attribuzione del premio

1. Le entità dei premi come determinati al successivo art. 7 sono riferite al Personale appartenente al 3° livello retributivo della Terza Area Professionale.
2. Esse risultano costituite da una prima quota (pari a circa il 35% del valore totale) da riparametrare in relazione all'inquadramento di ciascuna risorsa interessata, sulla base della scala parametrica della tabella riportata in calce al presente articolo e da una ulteriore quota fissa (pari a circa il 65% del totale), uguale per tutti i livelli retributivi di tutte le categorie di lavoratori.
3. I valori attribuiti verranno riconosciuti (sulla base dell'inquadramento in essere all'ultimo giorno di servizio dell'anno 2016) al personale così come identificato all'art. 1 del presente accordo, in proporzione ai mesi di lavoro prestato nel 2016, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.
4. Nel caso di assenze non retribuite e/o di congedi straordinari, gli importi spettanti vengono ridotti in ragione del numero di settimane di assenza; tale variazione non si applica in caso di assenza complessiva inferiore alle 12 settimane.
5. Nel caso di assenza per malattia nel corso del 2016, la riduzione di cui al precedente comma non si applica se l'assenza è inferiore a 12 settimane; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per le prime 12 settimane, salvo che l'assenza sia durata l'intero anno.
6. Al personale con contratto a tempo parziale sarà attribuito un valore in proporzione all'orario di lavoro prestato nel corso del 2016.

UNISIA

FABI

FIRST CIL

UIL CA

FISAR CGIL
H. Brubauer

INQUADRAMENTO	SCALA PARAMETRALE
1a AREA (Livello unico)	100,00
1a AREA (Livello unico - g. nott.)	102,70
2a AREA 1° LIVELLO	107,40
2a AREA 2° LIVELLO	110,38
2a AREA 3° LIVELLO	114,80
3a AREA 1° LIVELLO	122,20
3a AREA 2° LIVELLO	128,90
3a AREA 3° LIVELLO	136,60
3a AREA 4° LIVELLO	146,85
QD 1° LIVELLO	167,45
QD 2° LIVELLO	178,00
QD 3° LIVELLO	199,40
QD 4° LIVELLO	235,40

Art. 7

Determinazione del Premio

1. Le Parti – ove la verifica di cui all'articolo 3 dia esito positivo - stabiliscono, relativamente al Personale appartenente al 3° Livello retributivo della 3^ Area professionale, nell'importo di € 680 il valore correlato al "Piano Welfare" da mettere a disposizione del Personale.
2. Per quanto in particolare concerne la composizione delle forme di utilizzo del "Piano Welfare", le Parti convengono di determinare nella misura massima di Euro 230, se non già utilizzato per altre iniziative, l'importo utilizzabile da ciascun dipendente quale "Buono spesa".
3. In ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni di legge citate in premessa, e secondo quanto già previsto al precedente art. 5, il Personale dipendente con imponibile fiscale annuo riferito al reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2016 non superiore a € 80.000, potrà optare:
 - a) in sostituzione di una quota corrispondente a circa il 50% dell'importo correlato al Piano Welfare di cui al comma 1, per l'erogazione del premio in forma "cash", la cui misura, con riferimento al Personale appartenente al 3° Livello retributivo della 3^ Area professionale, sarà pari ad € 340;
 - b) in sostituzione del complessivo importo correlato al Piano Welfare di cui al comma 1, per l'erogazione dell'intero premio in forma "cash", la cui misura, con riferimento al Personale appartenente al 3° Livello retributivo della 3^ Area professionale, sarà in questo caso pari ad € 560.
4. Il Premio Aziendale non è computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro né del contributo al Fondo di Previdenza Complementare né di qualunque altro istituto contrattuale e, per quanto concerne l'importo "cash", sarà erogato con le competenze del mese di dicembre 2017 per le richieste pervenute entro il 7 dicembre 2017.
5. Nella Tabella che segue sono riepilogati gli importi del premio aziendale 2016 per il personale proveniente dalla ex Banca Regionale Europea, come determinato nei commi precedenti.

CONSIGLIO

FABI

FIRST CISEL

UILCA


FISAGE CCEIL
Hambour

Tabella importi


INQUADRAMENTO	Importo 100% WELFARE	Importo CASH *	Importo misto 50% CASH*	Importo misto 50% WELFARE*
1^ AREA (livello unico)	616	507	308	308
1^ AREA (livello unico + g.nott.)	620	511	310	310
2^ AREA 1° LIVELLO	629	518	314	314
2^ AREA 2° LIVELLO	634	522	317	317
2^ AREA 3° LIVELLO	642	529	321	321
3^ AREA 1° LIVELLO	655	539	327	327
3^ AREA 2° LIVELLO	666	549	333	333
3^ AREA 3° LIVELLO	680	560	340	340
3^ AREA 4° LIVELLO	698	575	349	349
QD 1° LIVELLO	734	604	367	367
QD 2° LIVELLO	753	619	376	376
QD 3° LIVELLO	790	650	395	395
QD 4° LIVELLO	854	702	427	427

* scelta riservata al solo Personale dipendente con imponibile fiscale annuo riferito al reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2016 non superiore a € 80.000

Letto, confermato e sottoscritto.


UBI BANCA


FABI


FIRST CISL


FISAC CGIL


UILCA


UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

